



Comune di Selargius

Provincia di Cagliari

AREA 3

Tributi locali, Attività produttive e commerciali, Economato

REGOLAMENTO

IMU – Imposta municipale propria

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 446/97, disciplina nel Comune di Selargius le modalità di applicazione dell'IMU – Imposta municipale propria di cui all'art. 13 del DI 201/2011, convertito con modifiche nella L. 214/2011, e al D.lgs 23/2011, così come modificati dal DI 16/2012 convertito con modifiche nella L. 44/2012.

Art. 2 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. L'importo liquidato con provvedimento di accertamento, a titolo di imposta e interessi moratori, ad esclusione delle sanzioni, può essere rateizzato alle seguenti condizioni:
 - ✓ Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - ✓ Importo minimo rateizzabile € 160,00;
 - ✓ Durata massima: 12 mesi;
 - ✓ Importo minimo per singola rata: € 80,00;
 - ✓ Presentazione di apposita istanza entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie;
 - ✓ Espressa rinuncia all'impugnazione del provvedimento.
2. Il mancato pagamento nei termini di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio concesso.

Art. 3 – Aree edificabili: limitazione potere di accertamento

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, sulla base di apposita perizia tecnica, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.
2. Non si procede ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente.
3. Si procede alla verifica della congruità della base imponibile utilizzata per il calcolo laddove l'imposta sia stata versata sulla base di un valore inferiore a quello determinato ai sensi del comma 1.

Art. 4 – Versamenti

1. Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 5 – Potenziamento ufficio tributi

1. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi, in applicazione dell'art. 3, c. 57, della L. 662/96, è consentita l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto allo stesso in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi o di risultati superiori ai programmi affidati.
2. Tali compensi sono definiti dalla contrattazione decentrata secondo le modalità previste nel contratto collettivo di lavoro.

Art. 6 – Interessi

1. Gli interessi maturati sui crediti e debiti d'imposta sono determinati nella misura annua di 2,5 punti percentuali di incremento rispetto al tasso di interesse legale.

Art. 7 – Riduzione base imponibile per inagibilità/inabitabilità

1. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
2. Si intendono inagibili o inabitabili le unità immobiliari dichiarate tali ovvero che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 e delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale, purché risultanti pericolanti e fatiscenti ovvero diroccati e oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso a cui sono destinati.
3. Non si considerano inadatti all'uso a cui sono destinati, gli immobili nei quali sono in corso interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione degli stessi.
4. La riduzione dell'imposta opera dalla data di presentazione di apposita comunicazione all'ufficio tributi comunale, alla quale è allegata documentazione che attesti lo stato dell'unità immobiliare inagibile o inabitabile, ed è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni.
5. I contribuenti devono comunicare all'Ente il venire meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Art. 8 – Assimilazioni all'abitazione principale

1. Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota agevolata e delle detrazioni d'imposta:
 - a. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani ultrasessantacinquenni o da disabili residenti a titolo permanente presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b. L'unità immobiliare dai cittadini italiani iscritti nello schedario dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) tenuto dall'ufficio anagrafe comunale, non residenti in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata.
2. Le agevolazioni di cui al punto 1) saranno operative esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi che produrranno apposita comunicazione al funzionario responsabile,

nella modulistica predisposta dall'ufficio tributi comunale, entro il termine fissato per il versamento della prima rata di acconto (se le condizioni per beneficiare dell'agevolazione si riferiscono al primo semestre dell'anno) o entro il termine fissato per il versamento del saldo (se le condizioni per beneficiare dell'agevolazione si riferiscono al secondo semestre dell'anno).

Art. 9 – Organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede.
2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti; questi ultimi sono soggetti a riesame anche su istanza del contribuente per l'esercizio del potere di autotutela.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione e disciplina le modalità di applicazione dell'IMU a far data dal 1° gennaio 2012.